

Come cambiano gli adempimenti dopo il via libera alle norme attuative della IV direttiva

Antiriciclaggio, adeguata verifica su ogni prestazione professionale

Pagine a cura di **LUCIANO DE ANGELIS** e **CHRISTINA FERIOZZI**

Adeguata verifica per ogni soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio e da effettuarsi su ogni cliente a prescindere dal tipo di prestazione richiesta. Particolare attenzione alla ragionevolezza delle operazioni anche nell'ottica della coerenza economico patrimoniale.

Sono queste le principali novità in tema di valutazione del cliente e dell'operazione richieste dalle nuove disposizioni antiriciclaggio.

Adeguata verifica uguale per tutti. In primo luogo non c'è più alcuna distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, ai professionisti, ai revisori contabili e da parte di altri soggetti.

Il novellato articolo 17, infatti, reca disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati alla verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività bancaria, finanziaria o professionale. Vengono inoltre, catalogati in un'unica categoria i professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro ed altri soggetti che operano in campo contabile) nonché i revisori persone fisiche e società di revisione (art. 3, comma 4).

Prestazione professionale rilevante. Per prestazione professionale il nuovo art. 1, (punto gg), intende «Una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata».

L'art. 17 (comma 1, lett. a) stabilisce, a riguardo, che si dovrebbe procedere all'adeguata verifica «in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale».

Da quanto sopra deve desumersi che ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell'operazione) vada a determinare gli obblighi di adeguata verifica a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro ma anche dalla patrimonialità intrinseca alla medesima.

L'adeguata verifica resta esclusa nell'attività di mera redazione e trasmissione di

I criteri per individuare il titolare effettivo

1) titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. La proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona

Società

2) se l'assetto proprietario non consenta tale individuazione si potrà procedere identificando la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o di voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea o ancora attraverso l'individuazione di vincoli contrattuali che consentano ad una persona di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante

Fondazioni e associazioni

3) qualora i criteri dianzi evidenziati non consentano di individuare il titolare effettivo esso (o essi) coincideranno con la persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'ente

Trust

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari se individuati, i direttori ed amministratori. Questi ultimi sono i titolari effettivi delle associazioni

I titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi

dichiarazioni fiscali e di adempimenti in materia di amministrazione del personale.

La ragionevolezza delle prestazioni e la coerenza economico patrimoniale. Circa le disposizioni generali e le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica, innovative appaiono alcune disposizioni di cui all'art. 17 comma 3, lett. b, e 18 (comma 1, lett. c).

Dalla lettura combinata di detti passaggi emerge che nelle operazioni di adeguata verifica ai fini della ragionevolezza della operazione il destinatario della normativa sia chiamato nell'acquisizione dei dati dei clienti e delle operazioni ad una valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale rapportando i volumi delle operazioni con le risorse economiche a disposizione del cliente. Un rapporto asimmetrico, in merito a queste circostanze infatti, cioè operazioni di volume troppo elevato in relazione alle presumibili risorse a disposizione del cliente potrebbero far ritenere che possano essere in atto operazioni di riciclaggio di denaro.

In generale l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo dovrà essere tanto più incisiva quanto più

elevato risulterà il livello di rischio rilevato.

Il titolare effettivo. Il titolare effettivo dovrà essere identificato in ogni società, trust, associazione o fondazione, anche nei casi di basso rischio. Quando l'individuazione del titolare effettivo risulti difficoltosa esso (essi) dovrà (dovranno) essere individuato (i) nelle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo viene definito direttamente all'art. 20 (e non più in un allegato tecnico), come la persona fisica o le persone cui in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Meglio definito, inoltre, il concetto di controllo ed i criteri per individuare lo stesso. Ottenere informazioni accurate ed aggiornate sul titolare effettivo è infatti ritenuto un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e quindi utilizzare la società (o l'ente) per finalità di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo.

È anche in virtù di ciò che da un lato ne viene chiesta l'identificazione in ogni struttura (societaria e non) e, dall'altro

se ne richiede d'ora innanzi l'identificazione anche nelle adeguate verifiche semplificate.

L'iscrizione dei titolari effettivi al registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 21, le imprese dotate di personalità giuridica, con obbligo di iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè srl, spa, sapa e cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati) avranno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva. Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi saranno conservate in apposite sezioni del registro delle imprese ad accesso riservato. Per i trust essendo obbligati alla comunicazione dei titolari effettivi, il fiduciario o i fiduciari le sanzioni in oggetto saranno imputate a questi ultimi.

L'accesso al registro dei «TE» sarà concesso liberamente al Mef, alle autorità di vigilanza del settore, all'Uif, agli organi investigativi, alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale. I soggetti privati, obbligati all'adeguata verifica per accedere ai dati del titolare effettivo, dovranno

versare diritti di segreteria.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della norma, con apposito decreto del Mef di concerto col Mise saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Con lo stesso provvedimento verranno disciplinati i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

Conservazione dei dati.

Il testo approvato dal Cdm conferma l'abrogazione dell'archivio unico per tutte le categorie dei soggetti vigilati, sia esso di tipo cartaceo che informatico.

Tuttavia, con il nuovo art. 31, viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

In attesa delle nuove norme in tema di conservazione dei dati (che peraltro dovrebbe garantire la storicità), in relazione al combinato disposto dell'art. 34, comma 3 (le autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative a clienti, contenute negli archivi informatizzati) e delle disposizioni finali del nuovo decreto (secondo cui le norme emanate dalle autorità di vigilanza di settore, continuano a trovare applicazione fino al 31/3/2018), per i prossimi mesi, sembrerebbero potersi mantenere le attuali modalità operative con conseguente registrazione dei dati in archivio unico. Successivamente, tuttavia, le singole autorità di vigilanza di settore (art. 34, comma 3) e, per i professionisti gli organismi di autoregolamentazione (art. 11, comma 2) dovranno chiarire quali saranno le future regole.

© Riproduzione riservata

Sanzioni, ampia discrezionalità

Le nuove sanzioni antiriciclaggio amministrative e penali

Sistema sanzionatorio amministrativo a connotazioni variabili in relazione alla gravità, ripetitività e sistematicità delle violazioni perpetrate. Esse terranno conto anche della «ricchezza» di chi compie l'illecito.

È quanto deriva dalla lettura degli artt. 56, 57, 58 nonché 66, 67 e 68 del decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio.

Le sanzioni riguardano il mancato assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati documentali ed informazioni relative a clienti, mancata segnalazione di operazione sospetta, irregolarità in tema di contanti e titoli al portatore.

Le sanzioni penalmente rilevanti, sono previste (art. 55) solo in caso di falsificazione di dati attinenti al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, nonché sullo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e dell'operazione.

In linea con i dettami della direttiva 2015/849 (articolo 57), l'articolo 67 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate dal Mef e dalle autorità di vigilanza di settore tengano conto in primis del fatto che il destinatario sia una persona fisica o giuridica ed inoltre di una ulteriore serie di fattori e cioè:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni del decreto.

In ogni caso viene introdotto nell'ambito delle sanzioni antiriciclaggio il criterio del cumulo giuridico attraverso un espresso richiamo degli articoli 8 e 8-bis della legge n. 689/81

Violazioni

Violazione degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela (art. 56, co.1) e inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57, co. 1)

Nelle ipotesi di violazioni, in tema di adeguata verifica gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (art. 56, co.2) nonché in tema di conservazione (art. 57, co.2)

Omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 58, co.1)

Nelle ipotesi di violazioni, in tema di segnalazione, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (art. 58, co.2)

Nelle violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime in tema di segnalazione che producono un vantaggio economico l'importo massimo della sanzione di cui sopra (art. 58, co.4)

Ipotesi di omessa sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF (art. 58, co.6)

Violazione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 63, co.1)

Per le violazioni delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore che riguardano importi superiori a 250.000 euro (art. 63, co.6)

Violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni in tema di contanti e titoli al portatore (art. 63, co.5)

Falsificazione dei dati e informazioni relative al cliente, titolare effettivo, esecutore, allo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 55, co.1)

Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione o impiego di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e informazioni (art. 55, co.2)

Fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere, ai fini dell'adeguata verifica della clientela (art. 55, co.3)

Violazione dell'obbligo di riservatezza della segnalazione (art. 55, co.4)

Sanzioni

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro

a. è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.

b. è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro

La sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

Ai nastri di partenza le comunicazioni oggettive

Tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, con cadenza periodica, saranno obbligati sulla base dell'art. 47 del nuovo decreto, a trasmettere all'Uif una serie di informazioni su operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Spetterà ai singoli ordini professionali dettare le regole pratiche a cui i singoli iscritti dovranno attenersi per la corretta gestione degli obblighi antiriciclaggio.

Le comunicazioni oggettive. In attuazione dell'art. 15 (comma 2, lett. f) della legge delega (legge 170/2016), viene previsto che oltre alle Sos, i soggetti obbligati trasmettono alla Uif, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta di informazioni di cui l'Uif potrà avvalersi, presumibilmente per motivi di studio, per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di operazioni in cui sussiste un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo individuate sulla base di criteri oggettivi. Potrebbe trattarsi, ad esempio per le banche, di bonifici o prelievi al di sopra di determinati ammontari, per i notai di compravendite immobiliari superiori a

certi limiti, per i dottori commercialisti di rilevanti transazioni con l'estero poste in essere dai relativi clienti ecc.

Con istruzioni da pubblicarsi in G.U., la Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà definitivamente le operazioni, i dati e le informazioni che i destinatari della normativa sono tenuti a trasmettere e definirà le relative modalità di trasmissione. Salvo ipotesi particolari, l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Gli organismi di autoregolamentazione. Le nuove regole antiriciclaggio trasformano gli ordini professionali in organismi di autoregolamentazione nei confronti dei relativi iscritti. Ne consegue che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quello del notariato, dei consulenti del lavoro nonché il Consiglio nazionale forense saranno legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti. Gli organismi di autoregolamentazione, infatti, si legge nel comma 2 dell'art. 11 sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche relative a:

- 1) procedure e metodologie di analisi

e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività e l'eventuale nomina di un responsabile antiriciclaggio;

2) alle procedure di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di controlli interni;

3) delle procedure attinenti la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui all'art. 32.

Le regole tecniche demandate agli organismi di autoregolamentazione sono sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria. Quelle attinenti all'analisi del rischio dovranno essere emanate entro 12 mesi dalla entrata in vigore delle nuove norme. I Consigli nazionali, anche attraverso gli ordini locali, sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi, inoltre, mediante propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi dei propri iscritti.